



COMUNE DI MAMOIADA

Provincia di Nuoro

Corso Vittorio Emanuele III,50 – C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913

e-mail info@comune.mamoiada.nu.it PEC protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE DI MAMOIADA CIG 8745951B13

Premesso che con RdI: rfi_4949 - è stata approvata apposito avviso di indagine di mercato propedeutica all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale;

Rilevato che:

- l'avviso è stato pubblicato sul profilo committente e nel sito della centrale di committenza regionale Sardegna Cat sezione Bandi di gara;
- la stazione appaltante ha provveduto a individuare i candidati da invitare alla successiva fase negoziale in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso;

Dato atto che il valore complessivo dell'appalto è inferiore al valore soglia previsto per le procedure negoziate, ai sensi dell'art. 1 del dl 76/2020 così come modificato dall'art. 51 del dl 77/2021;

Ritenuto tuttavia in ossequio ai principi di parità lealtà, concorrenzialità e parità di trattamento di procedere alla successiva fase negoziale con confronto competitivo al fine di affidare il servizio al fornitore che presenta l'offerta maggiormente competitiva;

Tutto ciò premesso e considerato

Invita

l'operatore economico a presentare apposita offerta per l'affidamento del servizio di cui in oggetto secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.

1. Stazione appaltante

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MAMOIADA

OGGETTO: Servizio di gestione biblioteca

LUOGO DI ESECUZIONE: MAMOIADA Codice NUTS: ITG26 Nuoro

IMPORTO A BASE DI GARA: € 61.490,00

VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 113.100,00 IVA esente (include proroga e proroga tecnica/aumento /opzioni/aumenti contrattuali CCNL di categoria)

CIG 8745951B13

codice cpv: 92511000-6

CODICE CUI 93002340912202100002

Categoria di negoziazione su CAT AL 56 Servizi ricreativi, culturali e sportivi - Servizi di biblioteche

Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Irene Marcomini incaricato di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del TUEL per il servizio affari generali in cui è incardinato il servizio biblioteca del Comune di Mamoiada
PROFILO COMMITTENTE www.comune.mamoiada.nu.it

2. Oggetto dell'appalto

L'affidamento ha per oggetto il servizio di gestione della Biblioteca Comunale e prevede tutte le attività e le prestazioni che concorrono a garantire il corretto adempimento dei servizi indicati nel capitolato d'oneri. La procedura applicata è disciplinata dal comma 2 lettera b) art. 1 D.L. 76/2020 dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

3. Procedura di gara

Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata ai sensi comma 2 lettera b) art. 1 D.L. 76/2020 dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016
Procedura indetta con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 172 del 10/06/2021 da svolgersi attraverso l'utilizzo del sistema telematico SARDEGNA – CAT, quale Centrale di committenza della Regione Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 82/2005 (D.Lgs n. 50/2016 dell'Amministrazione Digitale), attraverso una R.D.O. Le informazioni complementari e i chiarimenti in merito alla procedura devono essere richiesti esclusivamente mediante il sistema di messaggistica di SardegnaCAT, ove l'azienda elegge il proprio domicilio per ogni comunicazione inerente il seguente bando di gara.

Le modalità operative per l'utilizzo di sardegnacat sono contenute nello specifico documento scaricabile dal sito <https://www.sardegnaecat.it/>.

La documentazione di gara comprende:

Disciplinare di gara e relativi allegati:

Capitolato d'oneri

A istanza di partecipazione D.G.U.E assolvimento imposta

B Offerta Tecnica

C Offerta Economica

La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione in applicazione dell'art. 95 comma 12 D. Lgs 50/2016, qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale circostanza.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare la modifica del contratto durante il periodo di efficacia di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016, comma 11 e 12.

Gli operatori che intendano procedere al sopralluogo dovranno concordarne i termini con l'ufficio preposto, email info@comune.mamoiada.nu.it

Al sopralluogo può partecipare il rappresentante legale o il direttore tecnico dell'operatore economico, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o altro dipendente dell'operatore economico, in possesso di regolare atto di delega.

4. Durata

La durata dell'appalto, escluse eventuali opzioni, è prevista per 2 anni con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di automatica estensione di un ulteriore anno

qualora l'amministrazione non decida di reinternalizzare il servizio o per altre ragioni di mercato e tecniche organizzative. E' sempre ammessa la proroga tecnica, alle medesime condizioni, nella misura strettamente necessaria all'espletamento della gara medesima.

La stazione appaltante si riserva tale facoltà fino a capienza del CIG costituendo il predetto importo massimale di affidamento. L'operatore pertanto è consapevole che il servizio potrebbe durare due anni e nulla potrà pretendere. In tal caso sarà dato preavviso 30 giorni dallo scadere dei 24 mesi.

5. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione elegge automaticamente domicilio nell'area del Sistema CAT SARDEGNA ad esso dedicata.

Pertanto tutte le comunicazioni aventi ad oggetto la presente procedura telematica di acquisto saranno considerate validamente effettuate in apposite sezioni ad accesso riservato sul portale www.sardegnaecat.it specificatamente intestate alla RDO.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, si invieranno le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicato dal concorrente nell'istanza di partecipazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite il sistema di messaggistica Cat Sardegna entro il termine indicato nella RDO.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo committente. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

7. Importo dell'affidamento

L'appalto è finanziato con mezzi propri del bilancio del Comune di Mamoiada.

Trattandosi di gestione globale dei servizi bibliotecari il servizio è funzionale all'erogazione di servizi di natura culturale e sociale pertanto è ravvisabile l'esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 22) del DPR n. 633 del 1972 (RISOLUZIONE N. 148/E agenzia entrate).

Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà secondo le modalità definite nel capitolato di appalto, nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato e integrato dal D. Lgs 9 novembre 2012 n. 192.

Importo del lotto	€ 113.100,00
di cui per opzioni compreso rinnovo	€ 51.610,00
di cui per attuazione della sicurezza	€ 1.000,00

8. Lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio oggetto di affidamento, fa capo ad una sola Amministrazione, e pertanto necessita di una gestione congiunta e integrata sia sotto il profilo funzionale sia prestazionale.

9. Soggetti ammessi

Gli operatori economici, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo

stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste:

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10. Requisiti

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti:

- requisiti di ordine generale;
- requisiti di idoneità professionale;
- capacità economica e finanziaria;
- capacità tecniche e professionali;

a. **REQUISITI DI ORDINE GENERALE:** sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio stesso,

mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio. Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando, l'apposito modello di domanda allegato al presente bando a formarne parte integrante e sostanziale;

b. **REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE:** per i concorrenti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono essere posseduti dai concorrenti sono:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;
- Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della Legge 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;
- Accreditamento nel sistema di e-procurement della Regione Sardegna nella categoria **AL56**
In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detti requisiti dovranno essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio ai sensi dell'art. 83 comma 1) del D.Lgs. 50/2016.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

c. **REQUISITI DI IDONEITA FINANZIARIA:** fatturato medio specifico relativo al triennio precedente 2018/2019/2020 pari o superiore ad € 29.000,00 annuo. Per "fatturato medio annuo" si intende il valore che si ricava dividendo l'importo del fatturato realizzato complessivamente dal Concorrente nel settore dei servizi bibliotecari, negli ultimi tre esercizi finanziari per il numero dei medesimi esercizi finanziari (fatturato medio annuo = fatturato complessivo degli ultimi 3 esercizi finanziari diviso 3).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante produzione di copia conforme delle fatture emesse per il periodo di riferimento raggruppate per anno e in ordine progressivo nonché riepilogate in un foglio di excel (anno, oggetto del servizio, numero documento fiscale, importo netto,)

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio stesso, nelle misure maggioritaria (superiore a 51%) per la mandataria e la differenza per ciascuna impresa mandante. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 tale requisito dovrà essere posseduto dal consorzio che, a tal fine, fa riferimento ai requisiti posseduti da tutti i consorziati indicati nell'istanza quali esecutori del servizio/fornitura oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016

d. **REQUISITI DI IDONEITA TECNICA:**

Esperienza nel settore maturata nel 2018/2019/2020 nella gestione delle biblioteche pubbliche (dati richiesti per anno/valore minimo aver gestito almeno 3 biblioteche per anno).

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto dall'operatore economico indicato come mandatario. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere posseduto dai consorziati indicati nell'istanza quali esecutori dei servizi.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante produzione di copia conforme delle fatture emesse per il periodo di riferimento raggruppate per anno e in ordine progressivo nonché riepilogate in un foglio di excel (anno, oggetto del servizio, numero documento fiscale, importo netto,).

Non è ammessa la partecipazione:

- degli operatori economici che sono incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
- delle imprese che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; i concorrenti per i quali l'amministrazione appaltante abbia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura;
- contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
- di coloro che partecipino a più di un consorzio stabile;
- contemporanea alla medesima gara di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane di consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
- di più di un consorzio ordinario di concorrenti o in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l'operatore economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorziato ordinario di concorrenti;
- dell'impresa ausiliaria e di quella ausiliata alla medesima gara;
- l'associazione in partecipazione

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

11. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016, il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, può essere soddisfatto avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione di un altro soggetto. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Qualora si tratti di avvalimento di requisiti di carattere economico nel contratto deve risultare a pena di nullità con certezza ed in modo circostanziato, l'impegno contrattuale a prestare e mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale della ausiliaria, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento di requisiti di carattere tecnico od operativo (che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) il contratto deve, a pena di nullità, indicare in modo specifico le risorse messe a disposizione dell'ausiliata.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore concorrente. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentita, a pena di esclusione, la partecipazione alla gara sia dell'impresa ausiliaria che dell'operatore che intende avvalersi dei requisiti.

La dichiarazione di avvalimento si intende resa per tutta la durata dell'affidamento del servizio

e comporta che l'operatore economico non possa mutare la propria originaria dichiarazione, manifestando l'intenzione di soddisfare in proprio la richiesta relativa al possesso dei requisiti, anche quando risulta dai servizi già dichiarati che il concorrente avrebbe potuto fare a meno dell'avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel proprio DGUE la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria, un ulteriore DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, della parte III e della parte IV del DGUE stesso e di cui al modello allegato alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in caso di avvalimento occorre allegare, alla documentazione di gara, in originale o copia autentica il contratto, a titolo oneroso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, da indicare puntualmente nel contratto stesso, per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento, a pena d'esclusione, non potrà contenere clausole che limitino o subordinino l'impegno dell'ausiliaria all'avveramento di condizioni od eventualità. Il contratto d'avvalimento, qualora fosse incompleto, può essere oggetto di soccorso istruttorio ad esclusiva condizione che lo stesso abbia data certa anteriore a quella di scadenza della presentazione dell'offerta

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità previste dal presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine di 10 giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. La proroga non può superare i 5 giorni calcolati dalla scadenza del primo termine.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. Subappalto e cessione

In considerazione dell'oggetto del presente appalto, e al fine di salvaguardare la qualità dei servizi erogati e/o degli operatori è vietato all'appaltatore subappaltare o cedere, anche parzialmente, l'appalto, sotto pena della perdita della cauzione e della risoluzione del contratto,

fermo restando il risarcimento a favore dell'Amministrazione appaltante di eventuali ulteriori danni. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice dei contratti.

Qualora, per motivazioni o fatti interni alla struttura societaria del soggetto aggiudicatario, lo stesso dovesse modificare la propria denominazione e/o l'assetto degli organi sociali, tali modificazioni non verranno considerate cessione del contratto o subappalto e non comporteranno risoluzione del contratto purché non sia modificata l'attività principale dell'originario soggetto.

13. Sopralluogo

Non è necessario il sopralluogo.

14. Pagamento del contributo a favore dell'anac

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 30,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 19/12/2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nel caso di imprese riunite, consorziate, raggruppate e nel caso di avvalimento, la mandataria (ausiliata se avvalimento) invierà il PASSoe complessivo generato accorpendo i PASSoe delle diverse mandanti o dell'ausiliario. In questo caso il PASSoe da allegare alla documentazione di gara dovrà essere firmato DIGITALMENTE congiuntamente alla mandataria da tutti i mandanti, consorziati o associati ovvero dall'ausiliario.

Nota bene: la mancata registrazione presso il sistema AVCPASS costituisce requisito imprescindibile, dunque a pena d'esclusione di partecipazione alla gara, non è consentito il soccorso istruttorio. Gli operatori economici, una volta ottenuta la registrazione al sistema AVCPASS ottengono il c.d. PASSoe, ovvero il documento che attesta l'avvenuta iscrizione e che consente la verifica dell'operatore economico in relazione alla specifica procedura. Il PASSoe così ottenuto va quindi inserito nella Busta virtuale "A" contenente la documentazione amministrativa. È possibile il soccorso istruttorio per la mancata produzione del PASSOE, cosa differente dalla mancata registrazione AVCPASS, quindi il concorrente può validamente produrre il PASSOE anche in seguito alla presentazione dell'offerta, ma a condizione che la suddetta registrazione AVCPASS sia stata perfezionata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara.

15. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio non superiore a cinque giorni a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. Garanzie

La “**garanzia definitiva**”, di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, costituita a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, da corrispondersi con le modalità di cui al sopra citato articolo 93, è determinata nella misura del 10% del valore contrattuale.

17. Modalità di presentazione delle offerte e criteri di ammissibilità

Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata, **a pena di esclusione, dovranno inviare la documentazione redatta** secondo le prescrizioni del presente disciplinare, compilata e firmata digitalmente con certificati in corso di validità alla data di sottoscrizione (ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000); al fine di consentire un’agevole archiviazione e conservazione della pratica si raccomanda di compilare il file e di non scansionare nessuna immagine; al documento firmato digitalmente (possibilmente con estensione signed formato pdf pades). **In tal caso non occorre allegare alcun documento di identità.**

Il recapito della documentazione di gara è ammesso con utilizzo esclusivo della centrale di committenza della Regione Sardegna SARDEGNACAT;

La stazione Appaltante non risponde di malfunzionamenti o difetti relativi ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Dovranno essere allegati alla RDO, a pena di esclusione, i seguenti documenti

- a) “Busta di qualifica”
- b) “Busta tecnica”
- c) “Busta economica”

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo posto a base dell’appalto;

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e le buste virtuali che le contengono saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte dal sistema SARDEGNA- CAT.

Oltre il predetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva della precedente.

Busta di qualifica

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura;
- b) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma

3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) e dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; i documenti sono consultabile nel sito istituzione sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/piano triennale anticorruzione
6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice (indicare quello segnato per le comunicazioni presso il CAT SARDEGNA);
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e

delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte con firma digitale possibilmente PDF formato PADES

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25

del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Busta tecnica

La Busta Telematica "Offerta Tecnica" deve essere, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa, a pena di esclusione o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della busta di qualifica.

L'offerta Tecnica, il cui elaborato deve essere connotato da sinteticità, concretezza e realizzabilità, dovrà assicurare i requisiti minimi descritti, essere formulata in modo da fornire tutti gli elementi necessari ad una valutazione completa e approfondita in merito al contenuto ed alla qualità del servizio proposto;

l'offerta deve essere tassativamente contenuta nei limiti di spazio indicati nell'apposito modello B, attraverso la quale la Commissione effettuerà la comparazione e la valutazione delle offerte tra i concorrenti per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica sono vincolanti, in caso di aggiudicazione costituiranno prestazioni contrattuali obbligatorie, la mancata attuazione integra grave inadempimento contrattuale, con seguente risoluzione del contratto e diritto al risarcimento di ogni specie di danno subito dalla stazione appaltante;

Qualora la commissione accerti l'esistenza di offerte non idonee a garantire livelli prestazionali adeguati, in rapporto a quelli minimi posti a base di gara (tutti i servizi ed i prodotti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto), le offerte saranno automaticamente escluse dalla procedura concorsuale.

La Stazione appaltante ha facoltà di accettare o meno, in tutto o in parte, le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara. In tale ipotesi, l'appaltatore è obbligato a ricondurre la propria offerta tecnica alle prestazioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

I miglioramenti e le integrazioni eventualmente proposte in sede di offerta tecnica si intendono comprese nel prezzo offerto: è espressamente escluso il diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Busta economica

L'Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i

seguenti elementi: prezzo offerto per singolo pasto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve essere formulata in relazione ai parametri economici sopra esplicitati.

Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, indeterminate, condizionate o con riserva, o riferite ad offerte relative ad altre procedure;

Non sono ammesse offerte plurime.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte devono essere riportate in numero. Nella dichiarazione dell'offerta economica il concorrente, a pena di esclusione dalla procedura, deve indicare i costi per la sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95 comma 10 del D. Lgs n. 50/2016.

Nella formazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l'aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio.

L'offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto del capitolato e quelli eventualmente aggiuntivi offerti in sede di gara.

18. Procedura e criteri di aggiudicazione

La scelta del contraente avverrà con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, secondo il presente disciplinare di gara e con applicazione dell'art. 97 del citato d.lgs., rubricato: "Offerte anormalmente basse".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che, ad insindacabile giudizio della Commissione, l'offerta sia ritenuta congrua e conveniente, così come previsto dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs n. 50/2016;

E' facoltà della Stazione Appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni, con decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa;

La Stazione Appaltante, ove ritenuto necessario, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate o che esprimano un ribasso o un miglioramento alla possibile offerta di altro concorrente.

Non sono ammesse varianti alle condizioni proposte.

Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate o che esprimano un ribasso o un miglioramento alla possibile offerta di altro concorrente.

19. Criteri di attribuzione dei punteggi

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
Offerta Tecnica	Max 70
Offerta Economica	Max 30

Offerta tecnica

Le informazioni relative all'Offerta tecnica devono essere espresse in maniera chiara, dettagliata ed utile per consentire l'attribuzione dei punteggi.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi o tabellari", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica o assegnati in caso di presenza del requisito.

Il punteggio attribuito in sede di valutazione dell'offerta tecnica sarà assegnato dalla Commissione di Gara secondo i seguenti criteri:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
1	Organizzazione	35	1.1	<i>Anagrafica del personale quadro/bibliotecario (inquadramento almeno nella terza fascia contratto federcultura) aventi attestazione rilasciata da associazioni professionali riconosciute ai sensi della legge 4/2013 e inserite negli elenchi del Ministero dello Sviluppo economico come associazioni professionali. Descrivere organigramma e mansioni/competenze</i>		15
			1.2	<i>Soluzioni tecniche e organizzative in grado di migliorare la fruizione del servizio</i>	10	0
			1.3	<i>Monitoraggio dell'attività del servizio e rilevazione delle esigenze dei cittadini, per assicurare la rispondenza delle attività esercitate alle esigenze dell'utenza.</i>	5	0
			1.4	<i>N. di giorni di sostituzione in caso di assenza o impedimenti del personale (max 15 gg lavorativi all'anno) senza oneri aggiuntivi per l'ente con personale di pari qualifica</i>	0	5 (tabellare)
2	Collaborazione e promozione: indicare le	30		Indicare le tecniche/strumenti di coinvolgimento (innovatività)	15	

	modalità e tecniche di coinvolgimento di specifici target di popolazione per la promozione della lettura e del servizio bibliotecario e i risultati che si vogliono conseguire durante il periodo di affidamento			Target di popolazione, specificare le ragioni di scelta (pertinenza con le problematiche del territorio/ risultati)	15	
3	Professionalità ed esperienza	5		Numero di interventi di animazione culturale/letteraria organizzati dall'operatore economico (deve risultare in modo chiaro e inequivocabile che l'OE ha supportato la direzione artistica dell'evento) Dato richiesto per gli ultimi 5 anni		5
	Totale	70			45	25

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente variabile da zero ad 3 da parte di ciascun commissario determinato secondo la seguente tabella:

Punteggio	Giudizio	Criterio di giudizio
3 =	Ottimo	Proposte e soluzioni eccellenti che elevano sensibilmente gli standard dei servizi con contenuti fortemente innovativi. L'argomentazione e, sia dal punto di vista contenutistico che formale, particolarmente dettagliata ed articolata, idonea a consentire, in maniera puntuale, eventuali successive verifiche di quanto dichiarato
2 =	Buono	Proposte e soluzioni buone sia per ciò che concerne i contenuti, che per quanto riguarda qualità e modalità di esecuzione. L'argomentazione e, sia dal punto di vista contenutistico che formale, completa ed esauriente
1 =	Sufficiente	Proposte e soluzioni discretamente apprezzabili sia per ciò che concerne i contenuti, che per quanto riguarda qualità e modalità di esecuzione. L'argomentazione dovrebbe essere sia dal punto di vista contenutistico che formale, più completa ed esauriente
0 =	Insufficiente	Proposte e soluzioni assenti, inadeguate, inattuabili

Formula attribuzione: (punteggio concorrente x/punteggio migliore) * valore punto D o Q

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Offerta Economica

Il punteggio attribuito in sede di valutazione dell'offerta economica sarà assegnato dalla Commissione di Gara secondo i seguenti criteri:

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{Prezzo più basso offerto}}{\text{Prezzo offerto}} * 30$$

20. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta a – verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica è fissata il 25 giugno 2021 alle ore 11.00 alvo rinvio che sarà comunicato tramite il sistema di messaggistica del CAT presso la sede dell'ente e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati almeno un giorno prima della data fissata. Parimenti avverrà per le successive sedute pubbliche.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, si avvarrà della piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

21. Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri esperti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. Apertura delle buste b e c – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *RUP* procederà il 28 giugno, a meno che non sia stato attivato il soccorso istruttorio, a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Nello stesso giorno, salvo rinvio la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi [attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente

bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. Verifica di anomalia delle offerte.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede l'aggiudicazione del contratto.

24. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 180 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Non si prevedono spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20).

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto:

- a. polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi con massimale non inferiore a € 1.500.000,00. La copertura assicurativa dovrà essere prestata da primaria compagnia, autorizzata all'esercizio in Italia del ramo RC dalla competente autorità, e dovrà prevedere l'impegno da parte della Ditta a mantenerla operativa per tutta la durata dell'affidamento, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Nella polizza RCT di cui sopra dovrà essere attivata anche la sezione RCO, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro;
- b. i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice;
- c. la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

25. Esecuzione anticipata del contratto

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 il RUP può richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, in via d'urgenza, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, nei seguenti casi:

- eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

26. Clausola Sociale e Altre Condizioni Particolari Di Esecuzione

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è di seguito riportato

Contratto federicultura

	<i>qualifica</i>	<i>livelli anzianità</i>	<i>monte ore</i>
--	------------------	--------------------------	------------------

	Categoria C1		25
--	--------------	--	----

27. Definizione delle Controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Nuoro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. Trattamento Dei Dati Personali

L'operatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile nel sito istituzionale e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante. o delle Amministrazioni per le finalità descritte nell'informativa.

Il Responsabile del Servizio/RUP

D.ssa Irene Marcomini